

REGOLAMENTO (CEE) N. 820/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, ed in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ivi compresi gli alimenti composti a base di cereali per gli animali, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 813/68 ⁽³⁾;

considerando che la differenza tra il prezzo di entrata ed il prezzo cif del prodotto di base, constatata ultimamente, presenta, rispetto al prelievo medio,

per taluni prodotti trasformati diversi dagli alimenti composti, uno scarto di almeno 0,25 unità di conto per 100 kg; che i prelievi attualmente in vigore debbono in conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento n. 475/67/CEE ⁽⁴⁾, conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso che rilevano dal regolamento n. 360/67/CEE ⁽⁵⁾, e che sono ripresi all'allegato I del regolamento (CEE) n. 813/68, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

L. LEVI SANDRI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽³⁾ Vedi pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 giugno 1968 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffio	Designazione delle merci	Prelievi in u.c./100 kg	
		Paesi terzi (SAMA e PTOM esclusi)	SAMA PTOM
11.01 E (III)	Farina di miglio	4,248	3,998
11.02 A III b) (1) (ff)	Semole e semolini di miglio	4,248	3,998
11.02 A III b) (2) (ee)	Cereali mondati di miglio	6,522	6,272
11.02 A III b) (3) (ee)	Cereali perlati di miglio	6,522	6,272
11.02 A III b) (4) (ee)	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,248	3,998
11.02 A III b) (5) (aa) (44)	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2% in peso	7,556	7,056
11.02 A III b) (5)(bb) (44)	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2% in peso	4,248	3,998